

DGR. N. 1102/02

MODIFICATA CON

DGR. N. 1748/02

1

DELIBERAZIONE

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 8 Giugno 1982 n. 470 e successive modifiche e Decreto Legge 10 maggio 2002 n. 92. Deroga al parametro ossigeno disciolto. Approvazione del programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico sanitarie per l'anno 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell' Assessore regionale all'Ambiente;

VISTO il D. P. R. 8.6.1982 n. 470 come modificato dall'art 18 della L. 29.12.2000 n.422 concernente l'attuazione della direttiva 76/160 /CEE del Consiglio, dell' 8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

VISTO il decreto legge 13.4.93 n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 12.6.93 n. 185, con il quale, fra l'altro, è stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato I al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;

VISTI i numerosi successivi provvedimenti normativi che hanno consentito alle regioni di derogare a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;

VISTO il Decreto Legge 10 maggio 2002, n.92 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2003 la disciplina di cui al citato decreto legge 13.04.1993 n.109, convertito con modificazioni nella legge 12.6.93 n. 185;

TENUTO CONTO che ai sensi del sopra citato decreto la Regione Lazio può avvalersi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, di valori limite compresi tra 50 e 170 espressi in percento di quelli di saturazione del parametro ossigeno disciolto;

VISTO il decreto del Ministero della Sanità 17 giugno 1988;



VISTA la circolare del Ministero della Sanità n. 562 del 9 aprile 1998;

CONSIDERATO che ai sensi del D.P.R. 470/82 e successive modifiche la Regione Lazio può disporre la deroga per il parametro ossigeno disciolto, qualora superi i limiti di legge, attuando contemporaneamente un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie;

RILEVATO che la Regione Lazio già da diversi anni, con deliberazioni della Giunta Regionale ha espresso la volontà di volersi avvalere della deroga per il parametro ossigeno disciolto adottando, con provvedimento apposito, un programma di monitoraggio algale di 1°, 2° e 3° livello;

CHE la Regione Lazio con la deliberazione n° 1759 del 23.11.2001 avvalendosi della suddetta deroga, ha adottato il relativo programma di monitoraggio algale di 1° e 2° e 3° livello;

CONSIDERATO pertanto che la Regione Lazio contemporaneamente all'esercizio della facoltà di deroga per il corrente anno 2002 adotta un programma di sorveglianza algale di 1°, 2° e 3° livello, che verrà realizzato dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa Lazio), che potrà avvalersi di laboratori specializzati per gli accertamenti non eseguibili dalle proprie strutture. Il programma, articolato su tre livelli di impegno differenziato, prevede per il 1° livello la determinazione nelle acque di balneazione, in superficie, dei seguenti parametri integrativi:

- N- nitrico
- N- nitroso
- N- ammoniacale
- P- ortofosfato
- P- totale
- Salinità
- Clorofilla "a",

prevede inoltre l'analisi quali-quantitativa al microscopio di popolamenti fitoplanctonici responsabili di fioriture algali, nonché analisi biotossicologiche nel caso di fioritura algale determinata da specie di cui si conoscano varietà tossiche.

Per il programma di monitoraggio algale di 1° livello la frequenza dei campionamenti è bimensile nel periodo aprile/settembre.

I punti di campionamento corrispondono a quelli fissati per il controllo di cui al D.P.R. 470/82, per i quali si dichiara operante il regime di deroga.

Qualora durante il campionamento il valore dell'ossigeno disciolto superi i limiti previsti dal D.P.R. 470/82 (70-120 % della saturazione), ferma restando la validità della deroga, si dovrà procedere all'analisi di cinque

campioni prelevati in giorni diversi, determinando i valori dei seguenti parametri:

Temperatura
Salinità
Trasparenza
Ph
O.D.
Clorofilla " a "

Qualora più di un campione dei predetti cinque dia un risultato non favorevole per aver superato i limiti previsti in deroga per l'ossigeno disciolto, si procede secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 8 e seguenti del D.P.R.470/82.

Per quanto concerne il 2° livello, alle stazioni di campionamento poste nelle zone di balneazione sottoposte a 1° livello se ne aggiungeranno altre a 500m. dalla riva. Il monitoraggio sarà effettuato tutto l'anno, con frequenza bimensile nel periodo giugno/settembre e mensile negli altri mesi.

Per quanto concerne il 3° livello i campionamenti saranno effettuati durante tutto l'anno, con frequenza bimensile nel periodo giugno/settembre e mensile nei restanti mesi, in stazioni di campionamento poste ad integrazioni di quelle di 1° e 2° livello, tra i 500m. ed i 3000 m. dalla riva, ricercando i parametri chimici ed algali secondo i criteri del D.M. 17.06.02 e della circolare del Ministero della Sanità n. 562 del 9.04.98.

CONSIDERATO CHE per garantire la piena applicazione della vigente normativa, il sopra menzionato riconoscimento delle alghe di cui alla più volte citata circolare del Ministero della Sanità n°562 del 9.04.98 dovrà avvenire fino a livello di specie;

CHE al fine di rendere uniformi i criteri di valutazione in base ai quali si è in presenza di fioritura algale, si conferma che si è in presenza di detto fenomeno nel caso in cui le alghe indicate al par. 3, capoversi 1 e 2, siano presenti in concentrazione superiore a 100.000 cell. / litro per ciascun genere;

CONSIDERATO CHE in caso di fioritura algale, determinata dalle alghe elencate nella circolare del Ministero della Sanità n° 562 del 9.04.98, occorre procedere alla ricerca delle biotossine nei molluschi lammellibranchi presenti nell'area interessata e che, qualora non se ne rinvenivano, si dovrà procedere alle prove biotossicologiche sulle alghe stesse;

PRESO ATTO che le analisi dei campioni di acqua di balneazione prelevati nel corso della campagna di rilevamento condotta nella stagione 2001 da

Arpa Lazio, definiscono le zone di costa interessate al programma di monitoraggio:

all'unanimità

DELIBERA

- 1) di avvalersi, ai sensi del D.P.R. 470/82 e successive modifiche e del D.L. 13 aprile 1993, n.109, convertito dalla legge 12 giugno 1993, n.18 e del Decreto Legge 10 maggio 2002 n. 92, della deroga per il parametro ossigeno disciolto per la stagione 2002 e di porre in essere contemporaneamente un programma di monitoraggio di 1°, 2° e 3° livello delle alghe aventi possibili implicazioni igienico sanitarie, affidandone l'esecuzione all'Arpa Lazio che dovrà redigere in forma unitaria la relazione finale, corredata dei dati, da consegnare entro il 15 gennaio 2003, per essere inviata al Ministero della Salute entro il 31 gennaio 2003;
- 2) di approvare il programma di monitoraggio così come dettagliatamente esposto nella premessa, per le zone di costa sotto indicate:

Provincia di Roma:

Acque marine

Comune di Civitavecchia

3° livello Punto 27 La Frasca


Comune di Santa Marinella

3° livello Punto di prelievo: 37
(rappresentativo dei punti 35-36-37- 38-40-301-312)

Punto di prelievo: 389
(rappresentativo dei punti 302-389-42-43-303-44-412-415-323-306-287)

Comune di Cerveteri

3° livello Punto di prelievo: 49
(rappresentativo dei punti 307, 48, 49, 50)



Comune di Ladispoli

3° livello Punto di prelievo: 55,
Punti di prelievo: 308, 56, 57
(controllati con il punto 309 del Comune di Fiumicino)

Comune di Fiumicino

2° livello Punto di prelievo: 410
3° livello Punti di prelievo: 60, 311
Punto di prelievo: 309
(rappresentativo dei punti 308-56-57 del comune di Ladispoli
e 58-309-310-61-324 del comune di Fiumicino)
Punto di prelievo: 66
(rappresentativo dei punti 63-64-66-67- 264)
Punto di prelievo: 71
(rappresentativo dei punti 414-69-71-72-411)

Comune di Pomezia

3° livello Punto di prelievo: 102
(rappresentativo dei punti 102-103)

Comune di Ardea

3° livello Punto di Prelievo: 319

Comune di Anzio

3° livello Punto di prelievo: 326
(rappresentativo dei punti 326-418)

Acque lacuali

Lago di Albano

Comune di CastelGandolfo

3° livello Punto di prelievo: 5



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Lago di Bracciano

Comune di Anguillara

2° livello Punto di prelievo: 56
3° livello Punto di prelievo: 4, 54

3° livello Punto di prelievo: 6
(rappresentativo dei punti 16-48-33-50-5-6)

Comune di Bracciano

2° livello Punto di prelievo: 55
3° livello Punto di prelievo: 35
(rappresentativo dei punti 18-34-35-36-37)
Punto di prelievo: 43
(rappresentativo punti 40-42-43-44-45-46-47)

Comune di Trevignano

3° livello Punto di prelievo: 52, 53
3° livello Punto di prelievo: 51
(rappresentativo dei punti 12-14-51-15-19)

Comune di Roma

3° livello Punto di prelievo: 31
Punto di prelievo: 32
(rappresentativo dei punti 30-32)

Provincia di Viterbo

Lago di Bolsena

Comune di Gradoli

3° livello Punti di prelievo: 74 Val di Gara
75 Fosso del Rigo
19 Fosso Val di Lama

Comune di Capodimonte

3° livello

Punto di prelievo: 73 Fosso Cantina

Acque marine

Provincia di Latina

Comune di Sperlonga

3° livello

Punto di prelievo: 36 Foce Emissario Lago Lungo

Acque lacuali

Comune di Sperlonga


3° livello Laghetto di San Puoto.

- 3) di approvare la riapertura dei tratti di costa marini e lacuali, già vietati alla balneazione dal D.P.R. 470/82 per il superamento dei limiti previsti per il parametro ossigeno disciolto;
- 4) di notificare il presente provvedimento ad Arpa Lazio;
- 5) di dare comunicazione della presente deliberazione ai Ministeri della Salute e dell' Ambiente;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

27 AGO. 2002



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.